



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 272/18/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL  
COMUNE DI SIENA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 6 giugno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018”*;

VISTA la nota del 31 maggio 2018 (prot. n. 43852) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell'amministrazione comunale di Siena a seguito della segnalazione a firma del sig. Alessandro Pinciani, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Siena, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente all'attività di comunicazione svolta, in particolare, dall'Assessore Silvia Sestini *“in piena rappresentanza dell'ente locale”*, in relazione ad *“un messaggio istituzionale”* diffuso con posta elettronica recante un invito all'evento *“Luna Park in Fortezza”* con *“elementi di indubbia personalizzazione [...] attribuendone*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

la valenza di propaganda politica” e “da soggetti apicali dell’amministrazione comunale [...] con inclusa diffusione di immagini sui profili Facebook che fanno direttamente riferimento al sindaco uscente Bruno Valentini e a Bruno Valentini Sindaco di Siena”. In particolare il Comitato ha rilevato che “per quanto riguarda la segnalazione riferita all’Assessore alla Sanità [...] il riferimento è ad un messaggio di posta elettronica [...] del quale non vengono evidenziati elementi utili alla valutazione (data di invio, destinatari) e con un contenuto di carattere [...] privato e di ambito lavorativo” e che, per quanto riguarda l’attività del Sindaco Bruno Valentini “il profilo Facebook Bruno Valentini si presenta come il profilo istituzionale del Sindaco, avendo come immagine di profilo una foto dello stesso con fascia tricolore [...] con link diretto al profilo Facebook istituzionale del Comune, mentre il profilo Bruno Valentini - Sindaco di Siena si presenta come il profilo del candidato sindaco senza alcun riferimento all’attuale ruolo ricoperto”. Il Comitato, nel prendere atto che, in seguito alla richiesta di controdeduzioni, il Sindaco Bruno Valentini ha comunicato “di aver provveduto a sostituire l’immagine del profilo in cui indossava la fascia tricolore con un’immagine neutra e di aver eliminato il riferimento diretto al profilo Facebook istituzionale del Comune di Siena”, ha ritenuto che “gli elementi che potevano creare sovrapposizione tra il ruolo istituzionale del Sindaco e il ruolo del candidato sindaco siano stati sanati” e ha proposto l’archiviazione del procedimento per adeguamento spontaneo;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 31 maggio 2018 con la quale il Sindaco di Siena ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- “il profilo Facebook Bruno Valentini [...] è il profilo privato della persona fisica Bruno Valentini ed in nessun modo può essere confuso con un eventuale profilo istituzionale del Sindaco, che appunto non esiste. Tale profilo [...] non è un profilo istituzionale ed in nessun modo è coinvolto il Comune di Siena”;
- “per non dare adito ad elementi di ambiguità [...] l’utente Facebook privato Bruno Valentini ha provveduto a rimuovere” la foto con la fascia tricolore e la dicitura “Sindaco presso Comune di Siena contenente il link interno a Facebook che conduce alla pagina del Comune di Siena”;

PRESA VISIONE di copia della comunicazione via mail a firma dell’Assessore Silvia Sestini e di copia di alcune pagine del profilo Facebook “Bruno Valentini Sindaco di Siena”, allegate alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che, pur prescindendo dall’assenza di elementi in ordine alle modalità e al momento di diffusione, la comunicazione di via mail a firma dell’Assessore Silvia Sestini oggetto di segnalazione, non reca il logo del Comune di Siena e non appare, quindi, formalmente riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, che tale iniziativa esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall’art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

RILEVATO altresì che l’attività di comunicazione effettuata dal Sindaco Bruno Valentini attraverso il profilo *Facebook* *“Bruno Valentini”*, pur recando l’immagine del Sindaco con la fascia tricolore e il link diretto al profilo *Facebook* istituzionale del Comune di Siena, non appare connessa a forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall’amministrazione comunale di Siena in contrasto con il divieto sancito dal citato articolo 9;

RITENUTO, pertanto, con riferimento alle attività di comunicazione svolte attraverso la pagina *Facebook* *“Bruno Valentini”*, che le stesse non sono imputabili alla Pubblica amministrazione e, quindi, non sono formalmente riconducibili all’Ente;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendo i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

PRESO ATTO, in ogni caso, che il Sindaco Bruno Valentini, a seguito della richiesta di controdeduzioni da parte del competente Comitato, ha comunicato *“di aver provveduto a sostituire l'immagine del profilo in cui indossava la fascia tricolore con un'immagine neutra e di aver eliminato il riferimento diretto al profilo Facebook istituzionale del Comune di Siena”*;

RITENUTO di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Siena trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 giugno 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi